



M.I.M.



LICEO LUCIO PICCOLO

LICEO SCIENTIFICO • LICEO SPORTIVO • LICEO SCIENZE APPLICATE
LICEO CLASSICO • LICEO LINGUISTICO • LICEO ARTISTICO

Sede centrale - Presidenza e Segreteria: Via Consolare Antica snc 98071 CAPO D'ORLANDO (ME)

Codice Fiscale 95029310836 - Codice Meccanografico MEPS22000L - Tel. 0941/902103

e-mail: meps22000l@istruzione.it - PEC: meps22000l@pec.istruzione.it

Sito Web: www.liceoluciopiccolo.edu.it

Plesso Via Torrente Forno, 69 - Capo d'Orlando (ME) - Tel. 0941/957831

LICEO LUCIO PICCOLO CAPO D'ORLANDO

Prot. 0005009 del 22/02/2023

VI (Uscita)

Capo d'Orlando, 22/02/2023

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA PROFESSIONALE OCCASIONALE PER IL SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE

Codice Ufficio di Fatturazione Elettronica: UFJBUL

CIG: **Z003A1026C**

TRA

Il Liceo Lucio Piccolo di Capo d'Orlando rappresentato legalmente dalla Prof.ssa Margherita GIARDINA, Dirigente Scolastico pro-tempore, nata a Messina il 29/04/1958, codice fiscale GRDMGH58D69F158B e domiciliata per la sua carica presso il Liceo Lucio piccolo - Via Consolare Antica snc - 98071 Capo d'Orlando (ME) codice fiscale 95029310836, di seguito Istituzione Scolastica;

E

il Dott. Teodoro Carmanello Medico-Chirurgo, Specialista medico competente (Art.1/bis legge 1/02) nato a Nicosia il 20/05/1952, Codice fiscale CRMTDR52E20F892S, sede in Patti C.so G. Matteotti 32, che interviene in qualità di Medico Competente ed esperto nel settore della sicurezza negli ambienti di lavoro, di seguito esperto;

PREMESSO

- che l'art. 40, c. 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e l'art. 43 c. 3 del D.I. n. 129 del 28/08/2018 consentono alle Istituzioni scolastiche la stipulazione di contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività;
- che le Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell'art. 7 c. 6 del D.L. n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni introdotte con il D.lgs. 75/2017, per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio possono conferire incarichi individuali ad esperti esterni di provata competenza;
- che non risulta in servizio presso l'Istituto Scolastico personale in possesso dei titoli richiesti dalla normativa vigente per svolgere l'attività di Medico Competente;
- che l'Istituto ha la necessità di affidare l'incarico di Medico competente ad un professionista qualificato ed esperto, in possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.
- che con Determina prot. n. 4987 del 22/02/2023 il Dirigente Scolastico ha avviato la procedura per l'affidamento diretto dell'incarico di Medico Competente per il servizio di sorveglianza Sanitaria e formazione del personale, ai sensi del D.L. 81/2008 per gli anni 2023 (dal 22/02/2023 al 21/02/2024) e 2024 (dal 21/02/2024 al 20/02/2025);
- che dal curriculum vitae presentato dal dott. Teodoro Carmanello prot. n. 4982 del 22/02/2023 risulta che il medesimo dispone delle competenze materiali e professionali richieste oltre al grado di soddisfazione che si è avuto nel precedente rapporto contrattuale;
- che il D. L. 76/2020 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" con particolare riferimento all'art. 1 c.2 lett. a) ai sensi del quale "Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del D. Lgs

50/2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del D. Lgs 50/2016 secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro e per servizi e forniture di importo inferiore a 75.000,00 euro";

- che l'art. 51 c.1 del D. L. 77/2021, convertito con modificazioni nella Legge 108/2021, ha elevato l'importo da € 75.000,00 a € 139.000,00;
- che l'esperto dichiara di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità o di impedimento ai sensi delle vigenti disposizioni di leggi e regolamenti.

SI CONVIENE E SI STIPULA

il presente contratto di prestazione d'opera occasionale, di cui le premesse costituiscono parte integrante:

ART. 1 - OGGETTO DELL'INCARICO

L'Istituzione scolastica affida all'esperto l'incarico di Medico Competente, come previsto dal D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i per tutte le sedi dell'Istituto.

La prestazione oggetto del presente contratto viene resa dall'esperto nel contesto di un rapporto che non avrà in alcun modo carattere di lavoro subordinato e comporterà da parte del medesimo l'esecuzione dell'attività senza osservanza di specifici orari e con l'utilizzazione di una propria autonoma e distinta organizzazione di lavoro.

Il Medico Competente, incaricato del servizio di sorveglianza sanitaria all'interno di questo Istituto, dovrà svolgere i compiti previsti nel D. Lgs. n. 81/2008, artt. 25, 29 comma 1), 40, 41 e, in generale, qualsiasi compito che il decreto citato pone a carico del medico competente.

In particolare, con riferimento a quanto previsto dall'art. 18 comma 1 lettera g), dovrà provvedere all'integrale osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel D.Lgs. n. 81/2008, e quindi dovrà:

- **Collaborare** con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso, considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collaborare inoltre all'attuazione e valorizzazione di programmi volontari di «promozione della salute», secondo i principi della responsabilità sociale.
- **Programmare ed effettuare** la sorveglianza sanitaria nei casi previsti dall'articolo 41 del D.Lgs. n. 81/2008.
- **Informare** per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore in merito ai giudizi di idoneità espressi.
- **Istituire**, anche tramite l'accesso alle cartelle sanitarie e di rischio di cui alla lettera f), aggiornare e custodire, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria che verrà custodita nel rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003.
- **Consegnare**, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, e con salvaguardia del segreto professionale.
- **Consegnare** al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in suo possesso e fornire le informazioni riguardo la necessità di conservazione.
- **Fornire** informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornire altresì, a richiesta, informazioni analoghe al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
- **Informare** ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 e, a richiesta dello stesso, rilasciare copia della documentazione sanitaria.
- **Comunicare** per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornire indicazioni sul significato di detti risultati ai fini dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori.
- **Visitare** gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa da stabilire in base alla valutazione dei rischi; l'indicazione di una periodicità diversa da quella annuale dovrà essere comunicata, al datore di lavoro al fine di provvedere alla annotazione nel documento di valutazione dei rischi.
- **Partecipare** alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati verranno forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria.
- **Partecipare** alla riunione periodica annuale del R.S.P.P.

- Inoltre, dovrà trasmettere ai servizi competenti per territorio, entro il primo trimestre dell'anno successivo all'anno di riferimento ed esclusivamente per via telematica, le informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria, secondo le indicazioni dell'allegato 3B del D. Lgs. n. 81/2008, elaborate evidenziando le differenze di genere.
- In presenza di difficoltà oggettive e per motivate ragioni, il medico competente potrà avvalersi della collaborazione di medici specialisti, in possesso degli stessi titoli e requisiti previsti dall'art. 38 del D. Lgs. n. 81/2008, da lui diretti e coordinati, senza onere aggiuntivo a carico dell'Istituto.
- Sarà, inoltre, sua cura coordinarsi con questa istituzione scolastica per armonizzare i tempi e i modi dell'intervento sanitario, al fine di adeguarlo strettamente alle nostre esigenze.

ART. 2 - MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE

L'esperto si impegna a rispettare nell'esecuzione della prestazione le caratteristiche e gli standard qualitativi identificati dalla amministrazione scolastica.

La prestazione dovrà essere resa personalmente dall'esperto, senza alcun vincolo di subordinazione né obbligo di orario, in piena autonomia tecnica ed organizzativa. Le prestazioni di cui al presente contratto non determinano rapporto di subordinazione gerarchica in quanto l'esperto non esegue ordini puntuali e specifici, ma, nell'ambito delle direttive generali e delle indicazioni di massima impartite dall'Istituzione scolastica, ha piena autonomia di organizzare la propria attività con le modalità che ritiene più opportune, in vista ed in funzione del raggiungimento dei risultati che gli sono stati commissionati.

L'esperto presterà il servizio di sorveglianza sanitaria presso la sede dell'Istituto ai fini dell'espletamento delle attività oggetto del contratto. Al fine di ottimizzare e razionalizzare gli interventi ed evitare disguidi, ritardi o visite non effettuate per assenza dei dipendenti, le parti di volta in volta concorderanno le date e le modalità della prestazione. L'esperto è autorizzato all'utilizzo delle strutture e delle apparecchiature esistenti presso l'Istituto.

ART. 3 - COMPENSO

L'importo contrattuale annuo complessivo per l'assunzione dell'incarico di Medico Competente è di **€ 200,00** lordi e onnicomprensivi di qualsiasi ritenuta e/o spesa, oltre i singoli compensi per i compiti che verranno svolti su richiesta dell'Istituzione scolastica, secondo la seguente tariffa: **€ 40,00**, importo onnicomprensivo, per ogni visita medica preventiva ai dipendenti; Il compenso per la prestazione della competenza professionale sarà liquidato al termine dell'incarico.

Ai sensi del "Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244" (approvato con decreto del MEF del 3 aprile 2013, n. 55), sarà ammessa solo la fattura elettronica. Il codice univoco di quest'ufficio, relativo al servizio di fatturazione elettronica è: **UFJBUL**.

Codice CIG: Z003A1026C

L'esperto assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.

Non è dovuto alcun rimborso delle spese eventualmente sostenute dall'esperto per l'esecuzione dell'incarico.

Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale né a trattamento di fine rapporto, e all'esperto non spetterà alcuna indennità al termine del presente contratto di collaborazione professionale di lavoro occasionale. Entro il termine stabilito dalla normativa vigente, l'Istituzione scolastica adempirà all'invio della Certificazione Unica contenente i compensi erogati.

ART. 4 - DURATA DELL'INCARICO

L'incarico avrà durata biennale dal 22.02.2023 al 21.02.2025.

RT. 5 - RECESSO

L'Istituzione Scolastica, si riserva la facoltà insindacabile di revocare l'incarico in qualunque momento e di conseguenza d'interrompere il presente rapporto anticipatamente rispetto alla scadenza pattuita per l'adempimento della prestazione senza formalità alcuna, salvo la comunicazione scritta con 30 giorni di preavviso, e senza che ciò produca a favore dell'esperto alcun diritto a risarcimento di danni. Sono inoltre cause di immediato scioglimento, senza preavviso, il mancato puntuale adempimento delle prestazioni, l'eccessiva onerosità sopravvenuta a causa di avvenimenti successivi ed il mutuo dissenso.

ART. 6 - OBBLIGO RISERVATEZZA

Tutti i dati ed informazioni di cui l'esperto entrerà in possesso nello svolgimento dell'incarico di cui al presente contratto, dovranno essere considerati riservati ed è fatto assoluto divieto alla loro divulgazione.

Resta inteso che, in caso di risoluzione del contratto, l'esperto si impegna a restituire all'Istituto tutte le

informazioni elettroniche e cartacee pertinenti all'attività svolta e a rilasciare una dichiarazione di responsabilità a validità illimitata sull'archivio dati.

ART. 7 - TRATTAMENTO DEI DATI

L'istituzione scolastica fa presente, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), che i dati personali forniti dall'esperto ed acquisiti dalla scuola, saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti richiesti dall'esecuzione di obblighi di legge o di contratto inerenti il rapporto di lavoro autonomo o comunque connesso alla gestione dello stesso. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità a soggetti cui è riconosciuta da disposizioni di Legge la facoltà ad accedervi.

Le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate, prima della sottoscrizione del contratto, circa le modalità e le finalità del suddetto trattamento dei dati personali.

Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto, sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione, ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.


ART. 8 - REGISTRAZIONE E CONTROVERSIE

Non essendo soggetto a registrazione obbligatoria, il presente contratto verrà registrato solo in caso d'uso, a cura e spese della parte che vi abbia interesse.

In caso di controversie il foro competente è quello di Patti.

Letto, approvato e sottoscritto.

L'ESPERTO
Dott. Teodoro CARMANELLO



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Margherita GIARDINA
